

**PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE
E DI INTERSCAMBIO INFORMATIVO**

TRA

**LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO
DEI RIFIUTI E SULLE
ATTIVITA' ILLECITE AD ESSO CONNESSE
E
LA POLIZIA DI STATO**

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 2006 n. 271 che, rispettivamente, istituiscono e articolano le competenze della "Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse" e la legittimano ad acquisire presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto;

Considerata la funzione di coordinamento e di impulso delle attività investigative in materia di criminalità organizzata ambientale nella competenza del Servizio Centrale Operativo in quanto destinatario del flusso informativo proveniente dalle Squadre Mobili distrettuali presso le quali, nell'ambito delle Sezioni Criminalità Organizzata, sono state costituite unità specializzate cui affidare il compito di interessarsi della fenomenologia sotto il profilo informativo, avviando una attività di monitoraggio e di raccolta di dati utili ad indirizzare le investigazioni ed a sostenere, quindi, l'azione degli organismi operativi;

Visto il Testo Unico dell'Ambiente emanato con Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che, all'art. 195 comma 5, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché della repressione dei traffici illeciti e dello smaltimento dei rifiuti, attribuisce una competenza concorrente alla Polizia di Stato;

Considerato che la Commissione ha specifico interesse alla acquisizione ed alla conoscenza di dati e informazioni relativi all'azione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti per attivare le proprie funzioni istituzionali di individuazione delle connessioni tra attività illecite ed attività economiche connesse al ciclo dei rifiuti e di proposta di soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato;

Considerato che il patrimonio informativo della Commissione può fornire elementi di impulso per le attività nella competenza del Servizio Centrale Operativo;

Considerato che appare di interesse per la Commissione accedere alle informazioni in possesso del Servizio Centrale Operativo ai fini dell'adempimento dei richiamati compiti istituzionali e con le limitazioni indicate dal menzionato articolo 4 della legge 20 ottobre 2001 n. 271;

Considerato che il paradigma della cooperazione istituzionale è rivolto a potenziare lo svolgimento di attività di interesse comune specie nell'ambito dell'analisi dei fenomeni criminali di rilevante importanza;

Considerato che in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici, l'art. 25 comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, consente la comunicazione e la diffusione dei dati personali quando la relativa richiesta sia avanzata al fine di acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti alla prevenzione dei reati;

Considerato che ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le amministrazioni dello Stato possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

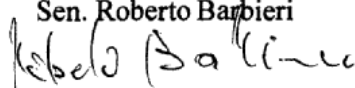
Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE

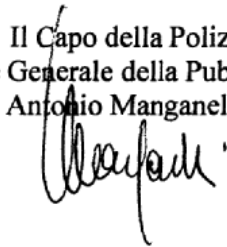
1. di procedere ad uno scambio continuativo – anche telematico - delle informazioni e della documentazione riguardanti il ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti, reciprocamente consentito alla stregua della normativa che disciplina le competenze e le attività del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;
2. di utilizzare le singole informazioni per i fini istituzionali secondo l'attuale normativa e nel rispetto delle norme vigenti di tutela del segreto;
3. di avvalersi di un rappresentante del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato distaccato presso la Commissione, con l'incarico di assicurare i flussi informativi oggetto di scambio e la relativa analisi, nonché la continuità dei reciproci collegamenti.

Roma, 26 NOV. 2007

Il Presidente
della Commissione parlamentare
di inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse
Sen. Roberto Barbieri



Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Antonio Manganelli



PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE*TRA***LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE***E***L'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA****VISTO**

- l'articolo 4 della legge 20 ottobre 2006, n. 271, che regola le attività e gli ambiti informativi della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, di seguito denominata Commissione;

PREMESSO

- che la Commissione ha un diretto e primario interesse alla conoscenza tempestiva di informazioni sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel settore dei rifiuti per attivare le proprie funzioni istituzionali di individuazione delle connessioni tra attività illecite ed attività economiche connesse al ciclo dei rifiuti e di proposta delle soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato;
- che l'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di seguito denominata Unioncamere, ha interesse a sviluppare rapporti di cooperazione con le istituzioni pubbliche che possono contribuire, anche sulla scorta di progetti comuni, al miglioramento del contesto economico e sociale;
- che appare di interesse per la Commissione accedere alle informazioni possedute dal sistema informativo gestito dal sistema delle Camere di commercio ai fini

*MS**h*

dell'adempimento dei richiamati compiti istituzionali e con le limitazioni indicate dal menzionato articolo 4 della legge 20 ottobre 2006, n. 271;

- che lo scopo della predetta cooperazione istituzionale è potenziare lo svolgimento di attività di interesse comune, specie nell'ambito dell'analisi dei fenomeni criminali legati all'ambiente di rilevante importanza, per consentire un equilibrato sviluppo economico e sociale, a beneficio di tutti i soggetti del mercato;
- che, in materia di comunicazioni di dati tra soggetti pubblici, l'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") consente la comunicazione e la diffusione dei dati personali quando la relativa richiesta sia avanzata al fine di acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti alla prevenzione dei reati;
- che ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE

1. che l'Unioncamere renda disponibili alla Commissione le informazioni e la documentazione riguardanti le imprese, la cui attività presenti profili di rilevanza nel quadro del ciclo dei rifiuti, nonché degli eventuali illeciti ad esso connessi;
2. che l'Unioncamere assicuri alla Commissione, ai fini di cui al punto precedente, la possibilità di accedere ai sistemi informativi nella disponibilità del sistema camerale, utilizzando le modalità previste dall'Allegato al presente protocollo;
3. che la Commissione utilizzi le singole informazioni per i fini istituzionali, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle norme di tutela del segreto;
4. che il presente Protocollo avrà una durata di due anni, a partire dalla sottoscrizione;

MS



5. che il presente Protocollo potrà essere rinnovato per un periodo analogo, anche su richiesta di uno dei contraenti.

*Il Presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse*

Roberto Barbieri



*Il Presidente dell'Unione italiana
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura*

Andrea Mondello



Roma, 7 dicembre 2007

ALLEGATO

al Protocollo di Cooperazione

Il presente documento allegato definisce i servizi istituzionali ed accessori, ed i relativi costi, previsti dal Protocollo di Cooperazione tra la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse e l'Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura), di seguito denominato Protocollo.

Le attività inerenti l'erogazione dei servizi informatici descritti nel presente allegato verranno eseguite, per Unioncamere, dalla società InfoCamere S.p.a, società consortile di informatica delle Camere di commercio e da Ecocerved S.c.r.l, società consortile per l'ambiente delle Camere di commercio.

Le caratteristiche fisiche e la modalità del collegamento verranno definite conformemente all'entità delle richieste, tenendo in considerazione le finalità ed il quadro istituzionale di collaborazione previsto dal Protocollo.

Caratteristiche del collegamento (online)

Agli effetti del Protocollo, il servizio definito consiste nel fornire la possibilità alla Commissione di accedere, in modalità interattiva, alle banche dati d'interesse, mediante un collegamento telematico compatibile con le tecnologie di connessione consentite dal sistema d'erogazione camerale.

Il collegamento online verrà reso disponibile tramite connessione al centro di calcolo Infocamere di Padova, utilizzando la rete Internet.

L'accesso per l'interrogazione online delle banche dati delle Camere di Commercio sarà eseguito tramite il servizio Telemaco fornito da InfoCamere.

Il servizio Telemaco, acceduto dai soli utenti registrati, mediante opportune chiavi d'accesso (userid e password) o con certificato di autenticazione (su smart card o business key), fornisce l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati camerali a cui l'utente è abilitato.

Il numero di utenze abilitate (userid) al servizio Telemaco verrà definito tra le parti, comunque entro le tre unità, in base alle esigenze istituzionali della Commissione ed alle risorse d'infrastruttura disponibili.

Il servizio di collegamento sarà reso disponibile da InfoCamere dalle ore 8.00 alle ore 21.00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il sabato, con esclusione delle festività infrasettimanali, ad un costo annuo di 2.500,00 euro complessivi, al netto dell'Iva.

Caratteristiche del servizio

Per le finalità previste ed elencate nel Protocollo, Unioncamere consentirà, con le modalità descritte nel paragrafo precedente, l'interrogazione online delle informazioni ed atti contenuti nella banca dati Registro Imprese, relativi a:

- anagrafe nazionale delle imprese
- assetti proprietari
- bilanci ed altri atti depositati

e alle informazioni contenute nelle banche dati nazionali:

- MUD-Modello Unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
- Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale.

Unioncamere si riserva la facoltà di modificare gli archivi e/o le tecniche di fornitura degli stessi; in tal caso, le modifiche verranno formalmente comunicate alla Commissione con congruo anticipo.

Erogazione del servizio

L'accesso e le interrogazioni online, nelle modalità descritte nei punti precedenti, saranno erogate dal sistema camerale a titolo gratuito.

Nel servizio d'accesso ed interrogazione online delle banche dati del sistema camerale sono inclusi gli ulteriori servizi:

- diritto di utilizzo di tutte le implementazioni apportate alle banche dati ed alle funzionalità di accesso alle stesse;
- gestione tecnica e amministrativa, sulla base delle esigenze dell'Amministrazione, delle richieste degli utenti (rilascio abilitazioni, variazioni di userid e password, altre attività similari svolte dal centro tecnico di supporto rete);
- documentazione, ove disponibile, e supporto sui servizi di accesso alle banche dati descritte;
- assistenza telefonica agli utenti;
- servizio monitor, da parte del centro di calcolo di Padova, per il ripristino dei collegamenti e/o delle funzionalità operative di accesso alle banche dati, in caso di malfunzionamenti.

Per esigenze di gestione della sicurezza della rete camerale le user id password rese disponibili nell'ambito del servizio, e che risulteranno inutilizzate per sei mesi solari consecutivi dalla loro attivazione, saranno disabilitate da Infocamere; qualora necessario, su richiesta della Amministrazione, le user id disabilitate verranno sostituite con altre nuove.

Attivazione del servizio

Il servizio verrà erogato entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo

Ulteriori servizi

L'eventuale richiesta di ulteriori servizi aggiuntivi quali:

- fornitura di dati con tecnologie, aggregazioni e modalità diverse da quanto esposto nei precedenti punti del presente Allegato, tenendo presente l'evoluzione e le direttive emanate in tal senso dalle competenti Autorità in materia di e-government, finalizzate a garantire la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni;
- supporto specialistico per il corretto utilizzo delle informazioni acquisite;
- supporto specialistico per la realizzazione di personalizzazioni dei sistemi proprietari finalizzate a specifiche esigenze tecniche ed operative della Commissione;
- altri servizi utili per l'esecuzione delle attività istituzionali della Parte richiedente

verrà valutata in termini di fattibilità, tempi di realizzazione e costi sulla base di specifici preventivi, forniti conformemente alle esigenze richieste.

**PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE
E DI INTERSCAMBIO INFORMATIVO****TRA****LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E
SULLE ATTIVITA' ILLECITE AD ESSO CONNESSE****E****LA GUARDIA DI FINANZA**

Vista la legge 20 ottobre 2006, n. 271, recante l'Istituzione della *"Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse"* ed in particolare l'articolo 4 che regola le attività e gli ambiti informativi della Commissione parlamentare di inchiesta;

Visto il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza"*, ed in particolare l'art. 2 lett. g), che ha dato formale legittimazione alle attività del Corpo della Guardia di Finanza a tutela dell'ambiente con l'attribuzione di compiti di *"prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di demanio e patrimonio dello Stato"*;

Visto il Testo Unico dell'Ambiente emanato con Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che all'art. 195 comma 5 afferma che *"ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti concorre la Guardia di Finanza"*;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006, avente ad oggetto il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia, che pur riaffermando una competenza più generale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato in relazione agli illeciti in materia ambientale, prevede che *"la Guardia di Finanza continuerà nell'azione di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali da tempo intraprese attraverso la propria componente aeronavale, in possesso di adeguate dotazioni tecnologiche"*;

Considerato che la Commissione ha un primario interesse alla conoscenza tempestiva di informazioni sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel settore dei rifiuti per attivare le proprie funzioni istituzionali di individuazione delle connessioni tra attività illecite ed attività economiche connesse al ciclo dei rifiuti e di proposta di soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato;

Considerato che la Commissione possiede specifiche informazioni che possono costituire elementi di impulso per le attività di competenza della Guardia di Finanza, nell'ambito degli obiettivi e delle linee strategiche fissate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con le direttive generali annuali per l'azione amministrativa e la gestione;

fcd

lyo

Considerato che appare di interesse per la Commissione accedere alle informazioni possedute dalla Guardia di Finanza ai fini dell'adempimento dei richiamati compiti istituzionali e con le limitazioni indicate dal menzionato articolo 4 della legge 20 ottobre 2006, n. 271;

Considerato che il paradigma della cooperazione istituzionale è rivolto a potenziare lo svolgimento di attività di interesse comune specie nell'ambito dell'analisi dei fenomeni criminali di rilevante importanza;

Considerato che, in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici, l'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, consente la comunicazione e la diffusione dei dati personali quando la relativa richiesta sia avanzata al fine di acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti alla prevenzione dei reati;

Considerato che ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE

1. di procedere ad uno scambio continuativo - anche telematico - delle informazioni e della documentazione riguardanti il ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti, reciprocamente consentito alla stregua della normativa che disciplina i poteri e le attività della Guardia di Finanza e della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;
2. di utilizzare le singole informazioni per i fini istituzionali secondo la normativa vigente e nel rispetto delle norme vigenti di tutela del segreto;
3. di avvalersi del rappresentante della Guardia di Finanza addetto alla Commissione, con l'incarico di assicurare i flussi informativi oggetto di scambio e le relative analisi, nonché la continuità dei collegamenti tra la Commissione ed il Comando Generale della Guardia di Finanza - III Reparto ed, a livello periferico, con i Capi Ufficio Operazioni dei singoli Comandi Regionali.

Roma, 17 dicembre 2007

*Il Presidente
della Commissione parlamentare
di inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse
Sen. Roberto Barbieri*

Roberto Barbieri

*Il Comandante Generale
della Guardia di Finanza
Generale di Corpo d'Armata
Cosimo D'Amico*

Cosimo D'Amico

3. INFORMATIVA RELATIVA AD ATTIVITÀ INVESTIGATIVE COMPIUTE IN SCILIA

PAGINA BIANCA

3.1. PREMessa.

Sulla scorta di elementi conoscitivi raccolti dalla Commissione è emersa la necessità di acquisire dati e più circostanziati elementi informativi in ordine ad alcune realtà territoriali, nelle quali, a fronte di reiterate segnalazioni di irregolarità nello smaltimento di rifiuti, non sembrano essere state adottate adeguate iniziative.

Pertanto è stato conferito incarico agli ufficiali di Polizia Giudiziaria - collaboratori della Commissione - appartenenti rispettivamente al Corpo della Guardia di Finanza, all'Arma di Carabinieri ed alla Polizia di Stato per porre in essere attività informativa, di controllo ed ispezione presso le cave, industrie estrattive e di trasformazione della provincia di Trapani nonché presso i Porti di Trapani e Marsala.

Considerata la natura delle attività da svolgere è stato, peraltro, richiesto l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri ed in particolare del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Palermo nonché della componente territoriale operante alle dipendenze del Comando Provinciale e competente sul territorio dei comuni di Trapani e Marsala; è stata, inoltre, assicurata la disponibilità del Nucleo Carabinieri Subacquei.

In riferimento all'attività di campionamento nella «colmata» di Marsala e nel porto di Trapani è stata richiesta la collaborazione dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare).

3.2. PROBLEMATICHE RISCONTRATE NELLA PROVINCIA DI TRAPANI.

a. *Cave ed opifici di lavorazione del marmo.*

Uno dei settori di maggior rilievo della provincia è quello dell'estrazione e lavorazione (in particolar modo segagione) del marmo, considerato che il territorio ospita un bacino marmifero, che per estensione è considerato il secondo d'Europa, dal quale si estrae, tra l'altro, il c.d. «*Perlato di Sicilia*» classificato come «*materiale lapideo di pregio*».

Il bacino, che in prevalenza interessa il comune di Custonaci (TP), si estende poi sul territorio di Valderice, fino a raggiungere il Monte Cofano (località sottoposta a vincolo paesaggistico).

Lo sfruttamento avviene mediante attività antropica di estrazione di blocchi di marmo in cave autorizzate, a seguito di apposite concessioni rilasciate a soggetti privati dall'Ente Minerario della Regione Sicilia; in tale contesto si inseriscono gli insediamenti industriali per la lavorazione

dei blocchi impiegati nella produzione delle c.d. «marmette» e di altri materiali utilizzati nell'edilizia o con altre finalità ornamentali.

Gran parte degli operatori del settore marmifero del trapanese sono riuniti nel «*Consorzio Perlato di Sicilia*», anche se negli ultimi tempi è sempre più frequente trovare soggetti economici che hanno cominciato ad operare al di fuori del Consorzio.

Le problematiche connesse alle citate attività sono strutturalmente correlate all'enorme produzione di rifiuti speciali ed attengono sia alla fase di estrazione in cava che a quella di lavorazione presso gli opifici.

Nella fase estrattiva le difficoltà tecnico-gestionali derivano tanto dalle ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi prodotti, quanto dalle considerevoli dimensioni degli stessi (c.d. «*ravaneti*») che ne rendono difficoltosa la movimentazione all'interno dei siti di estrazione nonché il successivo smaltimento, anche in considerazione degli elevati costi connessi all'individuazione di idonei siti.

All'interno degli opifici industriali, invece, la problematica è riconducibile alla produzione di scarti di lavorazione (c.d. «*cocciami di marmo*») che, data l'elevata quantità connessa ad una loro parziale e saltuaria commercializzazione, ingenera considerevoli depositi, a volte illeciti, all'interno degli stabilimenti.

Più complessa è, infine, la questione relativa allo smaltimento dei «*fanghi di segazione del marmo*», anch'essi soggetti a precise prescrizioni normative, essendo a tutti gli effetti classificabili come rifiuti, anche in ragione dell'intrinseca impossibilità di re-impiego ai fini commerciali.

In molti casi, considerata la contaminazione da resine contenenti *stirene*⁵² (o altre sostanze tossiche utilizzate nel ciclo di lavorazione), risulta inibito il riutilizzo nelle attività di recupero ambientale e ripascimento delle cave dismesse, come peraltro espressamente vietato dalla normativa di settore.

Tenuto conto che lo *stirene* si caratterizza per la pericolosità per la salute dell'uomo – essendo fonte di diverse patologie delle vie respiratorie nonché probabile agente cancerogeno – anche le operazioni di smaltimento dei fanghi devono seguire una particolare disciplina, dovendo inte-

⁵² Sostanza chimica classificata pericolosa, in quanto idrocarburo benzenico a catena etilenica, contraddistinta dalle sigle H3-B Infiammabile, H5 Nocivo per inalazione, H4 Irritante per gli occhi e per la pelle.

L'esposizione a concentrazioni superiori (200-400 ppm) causa irritazione transitoria delle mucose congiuntivali e nasali e frequentemente cefalea, vertigini, sonnolenza, turbe della memoria diminuzione dei riflessi; a 500 ppm è costante l'irritazione congiuntivale delle prime vie aeree ed è frequente la tosse. Una sintomatologia irritativa a carico delle congiuntive si manifesta per un'esposizione a 800ppm; la permanenza a queste concentrazioni causa svogliatezza, sonnolenza, astenia muscolare e depressione. In forma liquida, essendo una sostanza molto irritante, può causare eritema, secchezza della cute e delle fissurazioni; l'insorgenza di dermatiti può essere facilitata dal contemporaneo uso di altri solventi. Può determinare alterazioni a carico del sangue caratterizzate da riduzione dei globuli bianchi con linfocitosi relativa, alterazioni della funzionalità epatica e talvolta sono state evidenziate in alcuni soggetti esposti a turbe digestive, nausea, vomito, perdita di appetito e stanchezza.

Lo *stirene* è un possibile cancerogeno.

ressare in via esclusiva specifici impianti di discarica in possesso di precisi requisiti di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente; tali procedure, stando ai risultati delle attività ispettive poste in essere dalle Forze di Polizia, sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Trapani, non sembrano essere sempre seguite da tutti gli operatori di settore della provincia i quali, come in più occasioni constatato, smaltiscono tali materiali in siti non espressamente autorizzati o destinano siffatti rifiuti al recupero ambientale delle cave.

La Procura della Repubblica, trovatasi già nel 2003 ad affrontare per la prima volta la problematica, procedeva a nominare un collegio di consulenti tecnici i quali, dal punto di vista tecnico, confermavano le ipotesi investigative già prospettate dal NOE di Palermo.

Nel frattempo tutti gli opifici di lavorazione del marmo hanno continuato a smaltire i rifiuti in trattazione anche in altri siti che, sistematicamente, dopo essere stati sottoposti a sequestro sono stati oggetto di opportune attività di accertamento tecnico dirette a stabilire le conseguenze dannose per l'ambiente.

Alla prima consulenza tecnica ne sono, quindi, seguite altre, che hanno sempre confermato le tesi accusatorie.

Attesa la considerevole produzione di tale tipologia di rifiuti risultano particolarmente numerose ed estese le aree interessate dall'illecite modalità di smaltimento, ammantate, in taluni casi, da una parvenza di legalità costituita dall'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

Pertanto, gran parte del territorio compreso principalmente tra i Comuni di Custonaci, Valderice ed Alcamo ha patito negli anni vere e proprie mutazioni negative dell'assetto geomorfologico dal momento che, ove non risultavano disponibili idonei siti di smaltimento, i fanghi ed i residui di lavorazione sono stati spesso abbandonati in ogni dove.

b. Attività ispettive condotte.

In tale contesto, previo raccordo con l'Autorità Giudiziaria, nonché con il NOE di Palermo, titolare di specifica delega di indagini, è stata effettuata un'ispezione presso una società operante nel comparto dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti lapidei, situata nel territorio di Custonaci (TP). In particolare, l'attività in questione è stata condotta presso uno stabilimento di trasformazione dei blocchi di marmo, già oggetto, nel maggio 2007, di sequestro da parte di militari dell'Arma motivato dalla mancata realizzazione delle previste «*doppie linee*» di scarico delle acque e fanghi di lavorazione, necessarie per convogliare alla corretta depurazione i fluidi derivanti dalla semplice attività di segagione separatamente da quelli utilizzati nel vero e proprio processo di lavorazione (stuccatura, resinatura, lucidatura) e quindi fortemente contaminati da resine tossiche, quali lo stirene.

Nel corso dell'ispezione, si è constatato che la società in questione inviava per lo smaltimento in maniera indifferenziata sia i fanghi derivanti dalla mera segagione, non contaminati, sia quelli inquinati dalle resine uti-

lizzate per le ulteriori lavorazioni della pietra che consistono, appunto, nella stuccatura, resinatura e lucidatura, presso un sito ubicato nel comune di Marsala e di proprietà di altra società. Pertanto si è ritenuto opportuno effettuare una specifica ispezione presso la citata società, finalizzata alla verifica della sussistenza delle autorizzazioni e del rispetto di tutte le prescrizioni di legge.

Per quanto premesso, ufficiali di Polizia Giudiziaria collaboratori della Commissione, congiuntamente ai militari del NOE di Palermo e della Compagnia Carabinieri di Trapani accedevano presso l'area di cava nel Comune di Marsala, ove la citata società svolge attività estrattiva di sabbia calcarenitica, nonché quella di recupero ambientale (R10) ex D.M. 05.02.1998.

Dalle risultanze del controllo è emerso che per lo svolgimento delle dette attività la società risultava in possesso di:

- autorizzazione rilasciata dall'Assessorato Industria Dipartimento – Corpo Regionale delle Miniere – Distretto Minerario di Palermo, della Regione Sicilia;
- iscrizione al Registro delle Imprese Esercenti l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, della Provincia Regionale di Trapani ed iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - sezione regionale Sicilia, rilasciata ai sensi dell'art. 216 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, quali atti autorizzativi per le attività di recupero ambientale (R10).

Dall'esame della documentazione esibita (registro di carico e scarico rifiuti, formulari di identificazione dei rifiuti, test di cessione) è risultato evidente che presso il sito di recupero ambientale sono stati conferiti rifiuti speciali, costituiti da fanghi di lavorazione del marmo, di cui al CER 01.04.13 – *Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra* – la cui origine, provenienza e composizione chimico fisica risulta difforme rispetto a quanto autorizzato con la sopraccitata iscrizione al Registro delle Imprese.

Più nel dettaglio tale iscrizione autorizza il conferimento di rifiuti di cui alla tipologia 7.2 del D.M. 05.02.1998 (*rifiuti di rocce da cave autorizzate*) e non quelli di cui alla tipologia 12.5 dello stesso D.M. la cui origine, provenienza e composizione chimico-fisica è riconducibile ad attività industriali di lavorazione del marmo (segherie), la cui destinazione finale non prevede l'attività di recupero.

Per il recupero ambientale delle aree degradate possono essere impiegati, infatti, esclusivamente i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

- rifiuti di rocce da cave autorizzate;
- sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa;
- pietrisco tolto d'opera;
- detriti di perforazione;
- fanghi di perforazione;
- calci di defecazione previa eventuale disidratazione;